

AVV. ALESSANDRA SACCOL
VIA BUZZATI N. 4
31044 MONTEBELLUNA - TV
0423604655 - FAX 0423249436

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DA SOVRAINDEBITAMENTO ex ARTT. 9 E SS. L. 3/2012

Proposta di PIANO DEL CONSUMATORE

La sottoscritta BARONE LAURA (c.f. [REDACTED] nata a [REDACTED] il

[REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED] (doc. 1 -

documento d'identità e c.f.), rappresentata e assistita dall'Avv. Alessandra Saccol

(SCC LSN 76D49 F443F - pec: alessandrasaccol@pec.ordineavvocatitreviso.it)

del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in

Montebelluna (TV), Via Buzzati n. 4, giusta mandato in calce al presente ricorso,

premesso che

a) con istanza ex art. 6 e ss. L. 3/2012, l'odierna ricorrente chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "O.C.C. Trevigiano I Diritti Del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Cornuda (TV)", la nomina di un Professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla menzionata legge;

b) la procedura veniva iscritta dall'O.C.C. al n. 6/2020;

c) con provvedimento del 10.03.2021 il Referente dell'Organismo nominava quale Gestore l'avv. Niccolò Manildo, il quale accettava la nomina in pari data;

d) in data 15.04.2022 l'Organismo adito ha trasmesso la Relazione Particolareggiata ex art. 9 co 3 bis L. 3/2012 (che viene dimessa quale doc. 2 unitamente ai relativi allegati e alla quale integralmente ci si riporta), contenente:



Firmato Da: SACCOL ALESSANDRA Emissione Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6855e7b1749c6b081d5256e45g7c7b



- l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assunzione delle obbligazioni,
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte,
- il resoconto sulla solvibilità negli ultimi cinque anni,
- il giudizio favorevole sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita a corredo della proposta e sulla fattibilità del piano,
- l'attestazione della probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- con il presente ricorso la signora Barone Laura chiede di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla L. 3/2012, secondo la seguente proposta di PIANO DEL CONSUMATORE, corredata dalla relazione dell'O.C.C. che ne attesta la fattibilità.

requisiti per l'accesso

Sulla sussistenza dei requisiti soggettivi

Il Legislatore, con la L. 3/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento diretto a tutelare tutti quei soggetti che non possono accedere ad alcuna procedura concorsuale, valorizzandone l'interesse a disporre del proprio patrimonio a favore dei creditori entro precisi limiti e con il divieto di azioni esecutive individuali. Viene in tal modo offerta anche ai debitori cosiddetti "civili" la possibilità di uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio tra creditore e debitore, ottenendo, all'esito di un procedimento con caratteristiche concorsuali ed effetti esdebitativi, la liberazione dai debiti contratti.

Con riferimento alla condizione della ricorrente, sussistono i presupposti di cui all'art. 7 comma 2 della L. 3/2012 atteso che la signora Barone, persona fisica:



AVV. ALESSANDRA SACCOL
VIA BUZZATI N. 4
31044 MONTEBELLUNA - TV
0423604655 - FAX 0423249436

- a) è qualificabile come "consumatore" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 2 lett. b) della Legge citata, atteso che le obbligazioni da cui sorge lo stato di indebitamento non sono state contratte dalla medesima per l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale.
- Come si preciserà meglio *infra*, la signora Barone svolge e ha sempre svolto la sola attività di insegnante precaria; la condizione di sovraindebitamento in cui ella si trova è riconducibile alle garanzie prestate - prima affidandosi alle indicazioni dell'allora coniuge e, in seguito, perché addirittura costretta con le minacce da quest'ultimo - per finanziamenti richiesti dall'ex marito, allora titolare di una rivendita di tabacchi;
- b) non è personalmente soggetta, né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012;
- c) non ha mai fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alle procedure di composizione della crisi di cui alla L. 3/2012;
- d) non ha mai beneficiato di altra esdebitazione;
- e) non ha subito, per cause a sé imputabili, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo né la revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ex artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;
- f) ha fornito al Gestore, Avv. Niccolò Manildo, tutta la documentazione necessaria alla puntuale ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale;
- g) non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- h) per tutto quanto si dirà nel prosieguo, versa in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a), della L. 3/2012.



Firmato Da: SACCOL ALESSANDRA Ingresso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3-Series# 6955e731749c4eb81d555e45877c7b



Sulla sussistenza dei requisiti oggettivi

Come attestato anche dal Gestore della Crisi, la signora Barone versa in uno stato di sovraindebitamento come delineato dall'art. 6, co 2, della l. 3/2012, atteso che a) non dispone di un patrimonio prontamente liquidabile adeguato a far fronte alle obbligazioni assunte e b) si trova nella definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Situazione familiare, reddituale e patrimoniale

La ricorrente vive a Vittorio Veneto (TV), con i due figli minori, Genovesi [redacted] [redacted] (n. il [redacted] e Genovesi [redacted] (n. [redacted]), in un'abitazione concessale in comodato dalla madre, signora Valenti [redacted]

La sua principale fonte di reddito è rappresentata dallo stipendio percepito quale insegnante precaria e dai contributi NASPI nei periodi in cui non è occupata, il tutto per una media di circa 1.700,00 euro mensili (per 12 mensilità), come relazionato dal Gestore, e con esso l'istante provvede da sola al mantenimento proprio e dei due figli.

L'ex coniuge, sig. Genovesi [redacted] contro il quale è pendente causa di separazione giudiziale avanti il Tribunale di Siracusa (R.G. n. 538/2020), pur essendo tenuto al versamento di un assegno di mantenimento di euro 200,00 a favore dei figli in virtù del provvedimento presidenziale del 03.06.2020 (all. 26 Rel. Part.), nulla ha invero mai corrisposto. Egli, inoltre, risulta nullatenente, disoccupato e percettore del solo reddito di cittadinanza, pertanto è da escludersi, al momento, qualsiasi eventuale tentativo di recupero forzoso delle somme dovute, che avrebbe sicuramente esito infruttuoso.

*

AVV. ALESSANDRA SACCOL
VIA BUZZATI N. 4
31044 MONTEBELLUNA - TV
0423604655 - FAX 0423249436

Beni immobili

La ricorrente è intestataria, per la mera quota di 1/12, delle seguenti unità immobiliari, site in Vittorio Veneto:

- immobile residenziale con autorimessa e cantina (destinato ad abitazione della

madre, signora Valenti [redacted] in Via [redacted]

- garage in [redacted]

per i cui riferimenti catastali si rinvia alla visura allegata quale doc. 9 alla Rel.

Part..

Il valore della quota di cui la signora Barone è intestataria è stato stimato, giusta perizia asseverata, in complessivi euro 15.000,00 (cfr all. 29-30 a Rel. Part.), importo che risulta congruo anche rispetto al valore determinato in base alle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate.

*

Beni mobili registrati

La signora Barone risulta proprietaria, per la quota di 1/6, di un autoveicolo Ford C Max del 2007 (all. 8 a Rel. Part.) del valore di circa euro 800,00.

Considerato l'evidente valore irrisorio della quota e il fatto che esso costituisce l'unico mezzo di locomozione a disposizione della ricorrente per ogni esigenza

lavorativa e familiare, in accordo con la valutazione del Gestore tale bene non viene

valorizzato ai fini della procedura.

*

Rapporti di conto corrente

La signora Barone è titolare di un rapporto di conto corrente n. 00010-0747869 (all. 17 Rel. Part.) presso Allianz Bank spa, filiale di Vittorio Veneto (TV), con saldo indicato dal Gestore di euro 1.226,00 circa.



Spese necessarie al sostentamento

Le spese mensili necessarie al fabbisogno familiare sono pari ad euro 1.732,00,

come da elenco che segue:

Tipo spesa	Importo
Elettricità	35,00
Riscaldamento	30,00
Asporto rifiuti	40,00
Spesa abbigliamento figli	100,00
Cibo, bevande, ristorante	600,00
Abbigliamento personale	60,00
Ricette e medicinali	50,00
Spese mediche	150,00
Manutenzione, assicurazione e altre spese auto	170,00
Corsi di aggiornamento	83,00
Spese scolastiche	65,00
Attività sportiva	120,00
Telefonia + internet	29,00
Spese abitazione	200,00
<i>Totale</i>	<i>1.732,00</i>

Come evidenziato dal Gestore, il fabbisogno autocertificato appare congruo rispetto alle necessità di un nucleo familiare di tre persone e, comunque, inferiore rispetto alla spesa media delle famiglie rilevata dall'Istat per l'anno 2020 (cfr. Rel. Part. - pagg. 7/8).

*

AVV. ALESSANDRA SACCOL
VIA BUZZATI N. 4
31044 MONTEBELLUNA - TV
0423604655 - FAX 0423249436

SITUAZIONE DEBITORIA

Per l'elenco dei creditori e la descrizione dei singoli rapporti debitori dell'istante si rinvia, per brevità e sintesi, alle tabelle e a quanto esposto nella Relazione Particolareggiata (pagg. 11/13), da intendersi qui integralmente riprodotto.

L'ammontare complessivo dei debiti, come verificato anche dal Gestore, è pari ad euro 92.484,78, di cui:

- ✓ euro 1.840,00 prioritari ex art. 13 co 4 bis L. 3/2012,
- ✓ euro 1.548,56 con privilegio generale mobiliare,
- ✓ euro 89.096,22 in chirografo.

La quota maggiormente consistente della debitoria è rappresentata dai crediti in chirografo delle finanziarie, rispetto ai quali, come anticipato, la debitrice è impegnata in qualità di mera coobbligata dell'ex marito.

*

Atti di disposizione negli ultimi cinque anni

Non risultano atti di disposizione posti in essere nell'ultimo quinquennio.

*

Ragioni dell'indebitamento e meritevolezza

Per quanto riguarda l'esposizione dei motivi dell'indebitamento, si richiama integralmente il contenuto della Relazione Particolareggiata (cfr. doc. 2, in particolare pagg. 14-15), qui evidenziando come la precaria situazione economica della ricorrente trovi la sua origine nel contesto di una difficile relazione coniugale, connotata anche da comportamenti violenti e vessatori dell'allora coniuge e culminata, infine, nella separazione giudiziale tuttora pendente.

La signora Barone si trova, infatti, ad essere sovraindebitata in relazione a obbligazioni assunte dall'ex coniuge, Genovesi [redacted] per finanziamenti contratti



da quest'ultimo nel periodo 2009/2011 e riconducibili, per la maggior parte, a necessità dell'attività di rivendita di tabacchi (sita in Pachino (SR), di cui egli era all'epoca titolare.

In base a quanto riferito e documentato dalla signora Barone (cfr. atto di denuncia - querela per maltrattamenti sporta dall'istante nel 2018 - all. 31 Rel. Part.), la ricorrente non ha assunto spontaneamente i suddetti impegni, ma è stata, di fatto, costretta dal marito con minacce e intimidazioni.

Per sottrarre sé stessa e i figli alle angherie del coniuge, la ricorrente sin dal 2018 si è trasferita a Vittorio Veneto, vicino alla famiglia d'origine, e si trova a dover sostenere da sola il mantenimento dei due figli, al quale, come anticipato, il padre non contribuisce in alcun modo.

Per quanto sopra e conformemente alla valutazione del Gestore, può escludersi che la signora Barone abbia determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

*

Proposta per PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di quanto sopra esposto e attesa la volontà della ricorrente di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, la proposta che in questa sede viene formulata per la ristrutturazione dei debiti prevede di destinare alla soddisfazione dei creditori il ricavato dalla cessione delle quote di 1/12 degli immobili in comproprietà, che la signora Valenti [redacted] madre della ricorrente, si è resa disponibile ad acquistare, a condizione che il piano venga omologato, per la somma di euro 15.000,00 (all. 52 a Rel. Part.).

*

Il Piano prevede il pagamento dei creditori in unica soluzione, secondo la Tabella

AVV. ALESSANDRA SACCOL
VIA BUZZATI N. 4
31044 MONTEBELLUNA - TV
0423604655 - FAX 0423249436

di ripartizione formata dal Gestore (pag. 18 Rel. Part.), da intendersi qui integralmente richiamata.

In sintesi, la proposta contempla:

- il pagamento integrale del credito prioritario ex art. 13 co 4 L. 3/2012,
- il pagamento dei crediti privilegiati e chirografari in misura pari al 14,5%.

Si conviene, a tal proposito, con le valutazioni espresse dal Gestore a pagg. 16-17, in merito alla mancanza di un termine minimo di durata del piano e l'opportunità, nel caso di specie, di optare per un pagamento in unica soluzione, piuttosto che per un piano di durata.

*

Alternativa liquidatoria

Il Gestore ha effettuato la valutazione, ex art. 9, co, 3 bis, lett. e), della L. 3/2012 della convenienza del Piano proposto rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Per quanto concerne la massa immobiliare, considerato che le quote di proprietà della signora Barone sui beni immobili sono valutabili complessivamente in euro 15.000,00, come da perizia di stima dimessa, in caso di vendita all'asta il ricavato netto sarebbe, sicuramente, ben inferiore ai 15.000,00 euro offerti dalla signora Valenti, senza contare le maggiori tempistiche di pagamento.

Tale previsione è in linea con le statistiche nell'ambito delle vendite giudiziarie (pubblicate su *Casa24.ILsole24.com*), secondo le quali, in ipotesi vendita coattiva, il valore di realizzo oscilla mediamente tra la metà e un terzo del valore attribuito all'immobile (al lordo, peraltro, delle spese di procedura e divisionali).

Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di un bene indiviso di cui l'istante è tra l'altro proprietaria per 1/12 solamente, è agevole immaginare l'ulteriore, sensibile, compressione del ricavato che ne deriverebbe e che renderebbe l'esecuzione



addirittura antieconomica.

Per quanto riguarda la massa mobiliare, è altresì evidente la convenienza sia rispetto all'alternativa liquidatoria, che rispetto alla possibilità di esecuzioni individuali (che sconterebbero i noti limiti di pignorabilità dello stipendio, oltre a quelli derivanti dalla disciplina del concorso e/o successione dei pignoramenti).

Il reddito percepito dalla signora Barone, infatti, non può certamente considerarsi stabile e continuativo, considerato che ricopre il ruolo di docente precaria e, di conseguenza, i contratti di lavoro che le vengono offerti sono sempre a scadenza (al massimo, annuale) e senza alcuna garanzia di rinnovo.

In ipotesi liquidatoria, nessuna garanzia di regolare pagamento potrebbe essere quindi offerta, né in termini di durata, né di importo.

*

Tutto ciò premesso la signora Barone Laura, *ut supra* rappresentata e difesa, richiamando e facendo proprie le osservazioni e valutazioni svolte dall'Organismo di Composizione della Crisi, e per esso il Gestore nominato,

chiede

che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 bis della L. 3/2012, valutata la proposta sopra formulata e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, voglia:

- fissare con decreto l'udienza prevista dall'art. 12 bis co 1 della L. 3/2012 per l'omologa del Piano del Consumatore, con ogni conseguente adempimento a cura dell'O.C.C. e del Gestore della Crisi;

- disporre che, fino all'omologa del piano, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte di creditori aventi

AVV. ALESSANDRA SACCOL
VIA BUZZATI N. 4
31044 MONTEBELLUNA - TV
0423604655 - FAX 0423249436

titolo o causa anteriore;

- omologare il piano proposto e disporre, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/2012, ogni conseguente provvedimento;

- stabilire idonea forma di pubblicità del ricorso e del provvedimento, che tenga conto dell'esigenza di tutela della riservatezza per quanto non necessario alla valutazione della posizione e, in particolare, in relazione ai dati sensibili riferiti nel ricorso e relativi allegati, demandando all'Organismo di composizione della Crisi la comunicazione del decreto.

*

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 3/2012, si offrono i seguenti documenti, rimanendo a disposizione della S.V. Ill.ma per eventuali chiarimenti in merito alla suesposta proposta e per l'integrazione della documentazione eventualmente ritenuta necessaria:

doc. 1 - documento di identità e codice fiscale signora Barone Laura

doc. 2 - Relazione Particolareggiata e relativi allegati:

1. Documento di identità e codice fiscale Barone Laura;
2. Autocertificazione Residenza e di famiglia;
3. cambio residenza;
4. carichi pendenti Barone L.;
5. casellario Barone L.;
6. Centrale Rischi Banca d'Italia;
7. Visura CRIF;
8. Visura PRA;
9. Visura Catastale;
10. AdE Riscossione;



AVV. ALESSANDRA SACCOL
VIA BUZZATI N. 4
31044 MONTEBELLUNA - TV
0423604655 - FAX 0423249436

11. AdE Carichi Pendenti;
12. dichiarazioni dei redditi 2017-2018-2019;
13. dichiarazione dei redditi 2020;
14. buste paga 2021;
15. certificazione unica 2020;
16. documentazione bancaria e postale;
17. Estratti Conto al 31.12.21;
18. comunicazioni Cerved Credit Management;
19. contratto n. 3238152 MPS Spa;
20. contratto n. 3542759 MPS Spa;
21. contratto n. 890003075216 Neos Finance spa;
22. decreto ingiuntivo n. 124-2017 del 17.01.2017 Tribunale di Siracusa;
23. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 28.08.2017;
24. comunicazione Cribis Credit Management 09.07.2020;
25. comunicazione Sorec 10.02.2021;
26. provvedimento Tribunale di Siracusa 03.06.2020;
27. contratto comodato gratuito [REDACTED];
28. spese condominiali [REDACTED];
29. Perizia Giurata immobile Via [REDACTED];
30. Integrazione Perizia;
31. denuncia querela vs Genovesi;
32. certificato di residenza Genovesi;
33. buste paga sett. ott. nov. 2021;
34. attività sportiva [REDACTED];
35. diagnosi e indicazioni terapeutiche [REDACTED];

AVV. ALESSANDRA SACCOL
VIA BUZZATI N. 4
31044 MONTEBELLUNA - TV
0423604655 - FAX 0423249436

36. abbonamento palestra [REDACTED]
37. trattamenti fisioterapici Barone L.;
38. Grest Giulia;
39. spese libri [REDACTED]
40. spese oculistiche e ottica [REDACTED]
41. spese occhiali Barone L.;
42. Bolletta Connessione Internet TIM;
43. spese sostituzione pneumatici autovettura;
44. tariffe asporto rifiuti;
45. abbonamento MOM [REDACTED];
46. bolletta gas ago die 2021;
47. bolletta luce nov. dic. 2021;
48. decreto liquidazione CTU Tribunale Siracusa;
49. autocertificazione spese mensili familiari;
50. Verbale di audizione Barone L 06.09.21;
51. Verbale di audizione Barone L 13.12.21;
52. proposta di acquisto quota immobile;
53. certificazione del debito Comune di Vittorio Veneto;
54. certificazione del debito Dott. Giuseppe Giuffrida;
55. certificazione del debito LEX S.r.l.;
56. certificazione del debito Marathon SPV S.r.l.;
57. certificazione del debito MB Credit Solutions Spa;
58. certificazione del debito OCC Trevigiano

*

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/2022 e succ. mm. e ii., si dichiara che



AVV. ALESSANDRA SACCOL
VIA BUZZATI N. 4
31044 MONTEBELLUNA - TV
0423604655 - FAX 0423249436

il presente procedimento sconta un contributo unificato in misura fissa pari ad

euro 98,00.

**

Con osservanza.

Montebelluna, 2 maggio 2022

Avv. Alessandra Saccol

